



## SERRAMENTI E INFISSI (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

*È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m<sup>2</sup>K) richiesti.*

<b>Chi può accedere?</b>	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostengono le spese di riqualificazione energetica;</li> <li>- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.</li> </ul> <p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare <sup>1</sup> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la cessione del credito;</li> <li>- per lo sconto in fattura.</li> </ul>
<b>Per quali edifici?</b>	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>"esistenti"</b>, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.;</li> <li>- dotati di <b>"impianto di climatizzazione invernale"</b>, così come definito dalla <i>faq</i> n. 9D <sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Entità del beneficio</b>	<p>Aliquota di detrazione: <b>50%</b> delle spese totali sostenute <sup>3</sup>.</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: <b>60.000 euro per unità immobiliare</b><sup>4</sup>.</p>



## Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti** (e non come nuova installazione).
- Il serramento interessato dall'intervento deve **delimitare un volume riscaldato** verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di **trasmissione termica iniziali** ( $U_w$ ) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 <sup>5</sup>.
- I valori di **trasmissione termica finali** ( $U_w$ ), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 "requisiti minimi", devono essere:
  - ✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, **per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;**
  - ✓ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 6.08.2020, **per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.**

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



## Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate <sup>6</sup>:

- ✓ per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all' art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;

e comprendono:

- **coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmissioni previsti per le finestre comprensive di infissi;**
- **fornitura e posa in opera** di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d'ingresso;



- **integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;**
- **fornitura e posa in opera** di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- **prestazioni professionali** (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei lavori).



## Documentazione necessaria

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere <sup>7</sup>, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

La “scheda descrittiva”

- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se le chiusure oscuranti riguardano la stessa finestra sostituita (ovvero “sostituzione contestuale”), si può compilare una sola Scheda Descrittiva relativa agli "Infissi" con il comma 345. In tal caso, occorre inserire il flag alla voce “Con Chiusura Oscurante” nella sezione “IN. Infissi” e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.

Se invece non si sostituisce l'infisso ma solo la chiusura oscurante oppure per sostituzione “non contestuale” dell'infisso e della chiusura oscurante, occorre compilare due Schede Descrittive, una per il comma 345 relativo agli infissi e una per il comma “SS. Schermature Solari” per la chiusura oscurante.

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. DI TIPO “TECNICO”:
  - **originale della “scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal



tecnico abilitato;

- **asseverazione** <sup>8</sup>, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni.

Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi dell'art. 8 del D.M. 6.08.2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico.

**Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei **fornitori/assemblatori/installatori** di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In tali casi, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all'Allegato I al decreto 6 agosto 2020 (cd. requisiti tecnici).

**Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento** può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l'algoritmo appositamente elaborato dall'ENEA <sup>9</sup> e può essere riportato:

- ✓ all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
  - ✓ in un'autocertificazione del produttore;
  - ✓ nell'asseverazione.
- **schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);**
  - **copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).** Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare <sup>10</sup>.

## 2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori e **tabella millesimale di ripartizione delle spese** nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;



- **ricevute dei bonifici<sup>11</sup>** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

**Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale,** si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agazia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-rigualificazione-energetica-55-2016/cosa-rigualificazione-55-2016>



## In sintesi

	DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
	PRIMA DEL 6.10.2020	A PARTIRE DAL 6.10.2020
<b>Requisiti tecnici</b>	D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii.	D.M. 6.08.2020
<b>Valori della trasmittanza termica finale U</b>	Tabella 2 del D.M. 26.01.2010	Tabella 1 Allegato E del D.M. 6.08.2020
<b>Documenti</b>	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione dei requisiti tecnici;</li> <li>3. Dichiarazione del fornitore in alternativa all'asseverazione, nei casi in cui può essere sostituita;</li> <li>4. APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);</li> <li>5. Ove prevista, relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP).</li> </ol>	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione dei requisiti tecnici, congruità delle spese con computo metrico;</li> <li>3. Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita, dichiarazione del fornitore dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'allegato I (*);</li> <li>4. APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);</li> <li>5. Relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP).</li> </ol>
	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;</li> <li>2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>3. Fattura/e;</li> <li>4. Bonifico/i;</li> <li>5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;</li> <li>2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>3. Fattura/e;</li> <li>4. Bonifico/i;</li> <li>5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>

(\*) Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico.



**Note:**

<sup>1</sup> Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agazia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini> ).

<sup>2</sup> La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>

<sup>3</sup> A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

<sup>4</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.

<sup>5</sup> Il Decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre (serie generale n. 246) ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre. Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

<sup>6</sup> Link al Decreto "Edifici" del 19 febbraio 2007:

[https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto\\_edifici\\_2008.pdf](https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf)

Link al Decreto "Requisiti Tecnici Ecobonus" del 6 agosto 2020:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

<sup>7</sup> La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>)

<sup>8</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

<sup>9</sup> L'algoritmo è disponibile al collegamento <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html>.

<sup>10</sup> Per ulteriori informazioni, si rimanda alla *faq* n. 2B al link <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delle-schermature-solari-comma-345.html>

<sup>11</sup> i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.